

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0245/06  
di Antonio Di Pietro (ALDE)  
alla Commissione

Oggetto: Violazione da parte dello Stato italiano della direttiva europea 2000/78/CE

Nel dicembre del 2000 è stata emanata la direttiva 2000/78/CE<sup>1</sup> tesa a stabilire “un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” ed avente come obiettivo “la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.”

Con il Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (in GU n. 187 del 13.08.2003, in vigore dal 28.08.2003), la direttiva 2000/78/CE predetta è stata teoricamente recepita all'interno dell'ordinamento italiano. De facto, però, il D. Lgs. 216/2003 così come approvato, costituirebbe una violazione della direttiva 2000/78/CE originaria, in quanto:

1. non impedisce la possibilità di discriminazione nelle forze armate e di polizia (ex art. 3, comma 3 del D. Lgs. 216/2003);
2. permette di prevedere accertamenti di idoneità al lavoro, senza specificare mezzi e oggetto dell'accertamento (ex art. 3, comma 4 del D. Lgs. 216/2003);
3. non concede la specifica legittimazione ad agire da parte delle associazioni di tutela del settore, poiché solo le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale sarebbero legittimate ad agire, in forza di delega, per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione (ex art. 5 del D. Lgs. 216/2003)
4. non recepisce l'inversione dell'onere della prova (già previsto ex art. 10 della direttiva europea), che avrebbe imposto al datore di lavoro, in presenza di fatti dai quali si fosse potuta presumere l'esistenza di discriminazioni dirette o indirette, di provare che non vi fosse stata violazione del principio di parità di trattamento.

Alla luce di quanto esposto, in particolare riguardo alla più grave carenza del mancato recepimento dell'inversione dell'onere della prova, che priva di fatto la difesa dalle discriminazioni dell'arma più efficace, come intende procedere la Commissione riguardo all'ipotesi di violazione da parte dello Stato italiano dell'obbligo degli Stati membri di trasporre correttamente la direttiva in oggetto?

---

<sup>1</sup> GU L 303, 2.12.2000, pag. 16.